

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-quater
n. 12**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE TURRONI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI QUATTRO PROCEDIMENTI
PENALI E DUE PROCEDIMENTI CIVILI

NEI CONFRONTI DEL DOTTOR

ROCCO LORETO

senatore all'epoca dei fatti

procedimento penale n. 493/01 RGNR – 2143/01 RG GIP pendente presso il Tribunale di Potenza per i reati di cui agli articoli 81, capoverso e 386 del codice penale (calunnia) e agli articoli 610, 61 nn. 2 e 9 del codice penale (violenza privata); procedimento penale n. 3107/01 RGNR pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per il reato di cui agli articoli 81, capoverso e 368 del codice penale (calunnia); procedimento penale n. 3110/01 RGNR – 1165/02 RG GIP pendente presso il Tribunale di Potenza per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale (calunnia); procedimento penale n. 3687/01 RGNR – 1355/02 RG GIP pendente presso il Tribunale di Potenza per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione); procedimento civile pendente presso il Tribunale di Potenza; procedimento civile pendente nei suoi confronti ed altri presso il Tribunale di Potenza

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 2003

ONOREVOLI SENATORI. – Il dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti – con lettera in data 14 gennaio 2003 – ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ai seguenti procedimenti penali: n. 493/01 RGNR – 2143/01 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza per i reati di cui agli articoli 81, capoverso e 386 del codice penale (calunnia) e agli articoli 610, 611 n. 2 e 9 del codice penale (violenza privata); n. 3107/01 RGNR pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per il reato di cui agli articoli 81, capoverso e 368 del codice penale (calunnia); n. 3110/01 RGNR – 1165/02 RG GIP pendente presso il Tribunale di Potenza per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale (calunnia); n. 3687/01 RGNR – 1355/02 RG GIP pendente presso il Tribunale di Potenza per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).

Con lettera in data 29 gennaio 2003 ha sottoposto inoltre al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione a due procedimenti civili pendenti rispettivamente il primo nei suoi confronti ed il secondo nei suoi confronti ed altri presso il Tribunale di Potenza; accessorio al primo procedimento era un ricorso per sequestro conservativo, mentre il secondo procedimento conteneva contestuale ricorso per sequestro conservativo.

RICHIESTA N. 1

Il procedimento penale 493/01 RGNR – 2143 RG GIP trae origine da due esposti pre-

sentati dal dottor Matteo Di Giorgio contro il dottor Rocco Loreto per aver lo stesso incolpato il denunciante:

1) di aver preteso dall'imprenditore Francesco Maiorino l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di una villa di proprietà della moglie, pretendendo di pagare una cifra pari ad un decimo del valore effettivo dei lavori, assicurando allo stesso imprenditore che non avrebbe svolto indagini su di lui e sulla sua ditta;

2) di aver incontrato lo stesso imprenditore in una piazza di Taranto e di averlo minacciato con le seguenti parole: «Bravo, ho saputo che ti sei messo contro di me, schierandoti con l'amministrazione. Rifletti bene, perchè avrai notizie tramite l'avvocato».

3) perchè per eseguire i reati di cui al punto 1), il dottor Loreto, abusando dei poteri inerenti alla sua funzione di sindaco di Castellaneta, con minaccia consistita nel prospettare a Francesco Maiorino che solo accettando di fare quanto da lui richiesto avrebbe continuato a svolgere lavori per il comune, costringeva lo stesso in più occasioni a rendere dichiarazioni false e infamanti sul conto del dottor Di Giorgio, che lo stesso Loreto provvedeva a videoregistrare con una telecamera posizionata nel suo ufficio nella casa comunale di Castellaneta.

Al momento dell'esame della Giunta, lo stato dell'*iter* in cui versa il procedimento è rappresentato dalla richiesta di rinvio a giudizio del dottor Rocco Loreto per i fatti suddetti, per l'accusa integranti rispettivamente le fattispecie della calunnia e della violenza privata aggravata.

RICHIESTA N. 2

Il procedimento penale 3107/01 RGNR trae origine da tre denunce presentate dal dottor Matteo Di Giorgio contro il dottor Rocco Loreto per aver lo stesso incolpato il denunciante:

1) di avere abusato delle indagini per orientare il voto del 16 aprile;

2) di aver partecipato ad un incontro segreto con il rag. Giuseppe Brizio e con Francesco Perrone, comandante dei vigili urbani di Castellaneta, nel quale si sarebbe concordato un piano per distruggere politicamente lo stesso Loreto;

3) di aver divulgato notizie coperte da segreto istruttorio;

4) di aver fatto un uso strumentale della Giustizia attraverso un inaudito accanimento persecutorio espressione di «una volontà di vendetta che è cosa diversa ed estranea ad un corretto uso della giustizia».

Al momento dell'esame della Giunta, lo stato dell'*iter* in cui versa il procedimento è rappresentato dal decreto di citazione in giudizio per il reato di cui agli articoli 81, capoverso e 368 del codice penale (calunnia).

RICHIESTA N. 3

Il procedimento penale 3110/01 RGNR - 1165/02 RG GIP trae origine da una denuncia presentata dal dottor Matteo Di Giorgio contro il dottor Rocco Loreto in relazione ad un esposto dallo stesso trasmesso al Consiglio superiore della magistratura il 26 ottobre 2000.

Al momento dell'esame della Giunta, lo stato dell'*iter* in cui versa il procedimento è rappresentato da due richieste di proroga dei termini per le indagini per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale (calunnia).

RICHIESTA N. 4

Il procedimento penale 3687/01 RGNR - 1355/02 RG GIP trae origine da una denuncia presentata dal dottor Matteo Di Giorgio contro il dottor Rocco Loreto in relazione a suoi comizi tenutisi in data 7 aprile e 22 ottobre 2000.

Al momento dell'esame della Giunta, lo stato dell'*iter* in cui versa il procedimento è rappresentato da due richieste di proroga dei termini per le indagini per il reato di cui all'articolo 595, comma 3 del codice penale (diffamazione).

RICHIESTA N. 5

Il primo procedimento civile pendente presso il tribunale di Potenza - preceduto da una preventiva richiesta di sequestro conservativo, datata 19 dicembre 2002 e pervenuto l'8 gennaio 2003 (cfr. decreto del tribunale civile di Potenza n. 2584/02 RG) - trae origine da un atto di citazione per risarcimento danni, datato 11 gennaio 2003 e notificato il 14 gennaio 2003. Con esso il dottor Di Giorgio conveniva in giudizio il dottor Loreto per ottenere, previa declaratoria di responsabilità, la somma di euro 2.000.000 quale «risarcimento dei danni tutti, morali, alla reputazione, esistenziali, patrimoniali, nulla escluso, riportati e riportandi a seguito dell'illecito agire del sig. Loreto, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge».

Dichiara l'attore che l'esistenza del diritto al risarcimento sarebbe acclarata *per tabulas*, dall'ampia documentazione e dai procedimenti penali incardinatisi nei confronti del senatore Loreto.

I fatti a sostegno della richiesta sono i seguenti:

1) pubblico comizio tenuto dal dottor Rocco Loreto in Castellaneta - Piazza Umberto I - in data 7 aprile 2000 ore 19;

2) servizio giornalistico messo in onda da TG3 Puglia in data 12 settembre 2000;

3) servizio giornalistico messo in onda da Telenorba in data 13 settembre 2000;

4) intervista rilasciata a giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e pubblicata sull'edizione del 13 settembre 2000;

5) intervista rilasciata a giornalista del «Quotidiano» e pubblicata sull'edizione del 13 settembre 2000;

6) intervista rilasciata a giornalista del «Corriere del Giorno» e pubblicata sull'edizione del 13 settembre 2000;

7) intervista rilasciata a giornalista della «Gazzetta del Mezzogiorno» e pubblicata sull'edizione del 14 settembre 2000;

8) pubblico comizio tenuto dal dottor Rocco Loreto in Castellaneta - Piazza Umberto I - in data 22 ottobre 2000;

9) esposto presentato dal dottor Loreto al Consiglio superiore della magistratura, alla Procura generale della cassazione ed al Ministro della giustizia in data 26 ottobre 2000.

Nel confutare quanto affermato dal dottor Loreto nelle singole fattispecie, il ricorrente in narrativa evidenzia l'affastellarsi di «una miriade» di denunce nei suoi confronti - in particolare in data 6 aprile 2000, 31 maggio 2000 e 2 giugno 2000 tre denunce che incolpavano il dottor Di Giorgio dei reati di cui agli articoli 323 (*Abuso d'ufficio*) e 326 del codice penale (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*) - di cui si enuncia la mancata conferma in sede penale; la stessa sede che, invece, almeno in un caso col rinvio a giudizio, confermerebbe la valenza calunniosa delle accuse.

RICHIESTA N. 6

Il secondo procedimento civile pendente presso il tribunale di Potenza trae origine da un atto di citazione e contestuale ricorso per sequestro conservativo datato 11 gennaio 2003 e notificato il 14 gennaio 2003, con il

quale il dottor Di Giorgio conveniva in giudizio il dottor Rocco Loreto, unitamente alla moglie signora Lucia Cellamaro ed ai figli signor Pierfrancesco Loreto e signor Angelo Gabriele Loreto.

Addotte le medesime premesse in fatto di cui ai procedimenti civili già descritti (l'elenco dei fatti viene tuttavia integrato con la citazione di un esposto presentato presso il Ministero della giustizia intitolato «Una vendetta giudiziaria annunciata»), viene qui specificamente aggiunto:

che con riferimento ai procedimenti penali in corso a carico del dottor Loreto (RGNR 493/01 e RGNR 3107/2001) l'istante è in procinto di spiegare autonome azioni di risarcimento danni per almeno euro 3.500.000, attraverso la costituzione di parte civile;

che alla creazione da parte del dottor Loreto di una «pura apparenza giuridica» concorrevano atti, con precisione indicati, di donazione con riserva di usufrutto in favore della coniuge relativi alla metà degli immobili descritti in narrativa;

viene sottolineata la contestuale donazione della nuda proprietà degli immobili stessi da parte della moglie a favore dei figli;

viene ribadita la vendita dei due appartamenti già citata nel primo atto con istanza di sequestro.

Avendo concordato in tal modo preventivamente tutti i convenuti gli accordi simulati al fine di sottrarre il patrimonio alle rivendicazioni dei terzi, l'istante avanza un'azione revocatoria per simulazione - diretta sostanzialmente a reintegrare il patrimonio di proprietà del dottor Loreto - chiedendo:

1) in via preliminare e pregiudiziale l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sui beni oggetto dei successivi atti di donazione dell'11 gennaio 2002 e ciò sino alla concorrenza di almeno euro 1.000.000;

2) nel merito, e in via principale, dichiarare affetti da simulazione assoluta e di

conseguenza nulli e/o inefficaci e/o annullabili gli atti di donazione dell'11 gennaio 2002, e sempre in via principale ed alternativa, affetto da simulazione assoluta il primo atto di donazione con le relative conseguenze di legge sul secondo atto di donazione;

3) in via subordinata, salvo gravame e nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande, revocare e comunque dichiarare inefficaci rispetto al dottor Di Giorgio i medesimi atti di donazione;

4) in estremo subordine, e sempre salvo gravame, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 1.000.000 quale risarcimento dei danni dovuto per le ragioni esposte in narrativa (la condotta posta in essere dal dottor Loreto e dai suoi familiari potrebbe provocare un danno risarcibile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile; inoltre, potendo gli atti di donazione posti in essere concretizzare un *eventus damni* lesivo dei diritti del Di Giorgio, discenderebbe in ogni caso il diritto dell'attore al risarcimento del danno).

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta le questioni relative ai procedimenti penali il 21 gennaio 2003, dandone annuncio all'Assemblea in pari data, e le questioni riguardanti i procedimenti civili il 30 gennaio 2003, dandone annuncio all'Assemblea in pari data.

La Giunta ha esaminato congiuntamente le questioni deferite nelle sedute del 4 e 25 febbraio 2003, ascoltando il dottor Loreto, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, ed inoltre nelle sedute del 10 aprile e 7 maggio 2003.

Nel corso della prima audizione presso la Giunta, il dottor Loreto ha ripercorso le vicende che hanno condotto ai procedimenti in esame. Nell'ambito del territorio ricompreso nel collegio di Martina Franca, erano cominciate ad emergere tempo addietro le anomalie della locale azienda sanitaria, con-

sistenti in una cattiva amministrazione ed in una serie di episodi di malasana; successivamente è scoppiato il cosiddetto «maxi scandalo» di miliardi intorno alla predetta ASL, in cui fatture false ed un giro di tangenti avrebbero prodotto un buco di 500 miliardi di lire, anche perché sono state create dalla ASL stessa società miste, che nella sostanza facevano concorrenza alla medesima ASL. Fu il senatore Bucciero (di Alleanza Nazionale, e quindi di un partito avverso), il primo a segnalare la descritta anomalia, che avrebbe visto tra l'altro l'assunzione di familiari di magistrati, compreso il cognato del dottor Di Giorgio, nell'ambito di una gestione in cui si avrebbero avute migliaia di assunzioni, molte non del tutto chiare. Una tappa di rilievo fu la contesa sorta tra i revisori di conti e l'amministratore, dottor Brizio, il quale avrebbe vietato ai primi di controllare la gestione stralcio delle vecchie USL. In una denuncia del dottor Brizio seguita poi come magistrato dal dottor Di Giorgio, veniva segnalato un tentativo di corruzione da parte dell'assessore di Alleanza Nazionale Festinante, finito in custodia cautelare su ordine del giudice per le indagini preliminari La Masa, il quale però in seguito nella veste di giudice per l'udienza preliminare, lo prosciolsse. Non a caso fu proprio il senatore Bucciero a sollevare il caso, anche con interrogazioni parlamentari.

Tutti questi episodi sono stati da lui denunciati in atti tipici di sindacato ispettivo, tutti di data antecedente, salvo due, rispetto alle segnalazioni da lui inserite nel *dossier* inviato al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia. Fino al 4 aprile 2000, quando vi fu un decreto di sequestro nei confronti di una iniziativa riguardante i giardini comunali, non aveva mai ricevuto nemmeno un avviso di garanzia, comparando semmai sempre come parte offesa nella qualità di sindaco. Personalmente, all'inizio della vicenda il Loreto non si riteneva in cattivi rapporti con il dottor Di Giorgio, tanto è vero che in atto ispettivo aveva solle-

citato la scorta per tale magistrato. Tuttavia più il Loreto si interessava alla gestione del dottor Brizio, più a suo dire aumentava l'attenzione nei confronti del comune di Castellana, di cui era sindaco, da parte del dottor Di Giorgio; su queste vicende giudiziarie riguardanti la sua gestione amministrativa - delle quali riceveva notizia spesso mentre si trovava in Senato (a volte i suoi uffici comunali subivano perquisizioni, per cui ha effettuato segnalazioni al Procuratore capo mediante atti trasmessi via *fax* dal Senato) - sta serenamente affrontando il giudizio del giudice dell'udienza preliminare di Taranto: si sono già avute cinque archiviazioni e vi sono tre pendenze in corso di esame.

Il 31 maggio 2001, vale a dire il primo giorno di cessazione dal mandato parlamentare, il Loreto fu arrestato per il reato di calunnia, quando tra l'altro era ancora membro prorogato dell'Assemblea parlamentare presso la Nato. Dopo quattro giorni di carcere è rimasto agli arresti domiciliari fino al 19 giugno 2001, quando prima il Tribunale del riesame e poi la Corte di cassazione hanno escluso la sussistenza di indizi di colpevolezza.

È seguito poi uno stillicidio di querele, di citazioni in sede civile, con richieste di sequestro conservativo dei beni. Personalmente dichiara di vivere il rischio di gravi difficoltà finanziarie, anche perché ha contratto mutui, per cui l'eventuale sequestro dell'assegno vitalizio lo ridurrebbe sul lastrico, con l'ulteriore preoccupazione di avere causato danni economici ai familiari. Per questi motivi ha chiesto la tutela al Senato, anche a fronte dell'accelerazione persecutoria che hanno assunto le varie iniziative giudiziarie. Finora non vi sono state udienze preliminari in sede penale, mentre è in fase di avanzato esame la procedura di richiesta di sequestro conservativo dei beni.

Nel chiedere tutela ribadisce che gli atti di sindacato ispettivo da lui presentati sono il presupposto delle sue successive denunce. Tra l'altro, non aveva intenzione di denun-

ciare penalmente il dottor Di Giorgio, tanto è vero che il *dossier* era stato presentato al Consiglio superiore della magistratura ed al Guardasigilli. Intendeva più che altro richiamare l'attenzione sul fatto che non poteva non apparire anomalo il fatto che tutte le questioni riguardanti il comune di Castellana fossero affidate all'unico magistrato nato e residente in quel comune. Vi era a dir poco una situazione di «incompatibilità ambientale». È stato poi il ministro Fassino a trasmettere il *dossier* alla Procura di Potenza per le eventuali attività di competenza.

Il Loreto si è soffermato poi sui nessi tra atti di sindacato ispettivo e successive denunce rese all'esterno: caso Palagiano (interrogazioni 1997-98; denunce 2000-02); requisiti mancanti al dottor Brizio (interrogazioni 1997-98), il quale tra l'altro non è stato più riproposto dalla Regione Puglia; aziende costituite presso la Camera di commercio, con assunzione di familiari dei protagonisti della vicenda; la vicenda degli appalti esterni e della tracimazione della spesa sanitaria, tant'è che è stata attivata una commissione regionale di indagine; altre attività improprie, come incontri tra il figlio del dirigente generale (candidato alla Regione) e i dipendenti della ASL; gli incontri tra il dottor Di Giorgio ed esponenti politici. Quanto alle affermazioni rese durante alcuni comizi ed in alcune interviste, ha ricordato che è la stessa giurisprudenza delle Camere ad aver indicato che l'attività politica del parlamentare si svolge anche nei comizi, ai fini dell'insindacabilità; in queste sedi, è proprio l'esigenza di farsi comprendere che spinge ad adoperare espressioni colorite. Ritiene comunque di avere in tali casi esercitato il diritto-dovere di denuncia proprio di un parlamentare.

Nel corso della seconda audizione presso la Giunta, il dottor Loreto ha fatto presente di aver subito, il giorno 13 febbraio, una visita fiscale, effettuata con un certo clamore, in quanto l'autorità giudiziaria voleva accertare la giustificatezza o meno dell'assenza per malattia dalla udienza fissata per il pro-

cedimento penale di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno; giustificatezza che è stata puntualmente verificata. Ha ribadito che fino al mese di maggio del 2001 aveva espresso giudizi pesanti in interrogazioni senza alcuna conseguenza giudiziaria, mentre a partire dal mese di agosto del 2001 ha subito querele e citazioni in sede civile, anche per fatti accaduti quando era ancora parlamentare.

* * *

La Giunta, data la sostanziale connessione delle vicende, ha esaminato congiuntamente le questioni riguardanti i sei procedimenti. Alla scelta s'è collegata quella di proporre una relazione unica all'Assemblea, sia pur articolata per singole proposte, per sventare il pericolo di indebiti effetti preclusivi delle varie decisioni in ordine all'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Loreto, senza sacrificare le esigenze di economia dei lavori d'Assemblea.

Benchè si diano vari precedenti in Senato di relazione unica a fronte di molteplici richieste afferenti a procedimenti diversi nei confronti del medesimo parlamentare (cfr. Documenti IV-quater, nn. 60 e 62 della XIII legislatura), la pratica non comporta necessariamente un'unica pronuncia dell'Assemblea. Tale prassi ha avuto la sua esplicita affermazione nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 17 novembre 1999, in cui si discuteva della dichiarazione di insindacabilità di una medesima condotta oggetto di due procedimenti, uno originato da atto di citazione civile ed un secondo attivato dallo stesso attore che aveva anche presentato una querela penale: la Presidenza rilevò che «occorre... evitare il rischio di una violazione del principio del *ne bis in idem*». Esso si sarebbe verificato procedendo con il criterio delle preclusioni (dal più piccolo al più grande); l'Assemblea fu perciò chiamata, sul punto, ad esprimersi in un voto unico riferito alla insindacabilità delle

opinioni espresse, oggetto dei procedimenti civili e del primo capo di imputazione del procedimento penale citato, postergando la votazione su di un altro procedimento avente ad oggetto fatti soltanto penalmente rilevanti.

Laddove si versi in una pluralità di procedimenti giurisdizionali tutti ruotanti intorno ai medesimi fatti, il rischio di estensioni della declaratoria d'insindacabilità - effettuata in rapporto ai fatti di un procedimento contenuti anche in altro procedimento - è desumibile anche dalla recente giurisprudenza costituzionale. Nella sentenza 24 ottobre 2002 n. 448 la Corte costituzionale annullò la delibera, adottata dall'Assemblea il 17 novembre 1999 (atti Camera, Doc. IV-quater, n. 88), secondo la quale le dichiarazioni per le quali era in corso un procedimento penale a Caltanissetta concernevano opinioni espresse da membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nella sentenza 12 novembre 2002 n. 449 la Corte costituzionale - investita dalla Corte d'appello di Roma, che aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati, in relazione alla stessa delibera sopra richiamata, presa nella seduta del 17 novembre 1999 - ritenne che fosse «venuto meno l'atto che ha dato luogo ai presenti giudizi per conflitto di attribuzione», visto che la delibera «è già stata annullata con la sentenza n. 448 del 2002 di questa Corte». In realtà, in quella seduta la Camera adottò due deliberazioni: quella riferita alle dichiarazioni rese all'agenzia ANSA in data 19 ottobre 1994 riguardava un procedimento soltanto penale (e non anche civile), ma la Corte costituzionale (evidentemente ravvisando che si trattava di dichiarazioni riconducibili a un'unitarietà di contenuto - in ipotesi - diffamatorio) estese l'operatività dell'annullamento della deliberazione fatta con sentenza n. 448 anche al giudizio civile di tipo risarcitorio pendente a Roma per lo stesso fatto.

Ciò conferma che la deliberazione parlamentare in ordine all'articolo 68, primo comma, della Costituzione ha per oggetto una valutazione del fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente dalle conseguenze di ordine procedurale ovvero di qualificazione giuridica che ad esso ricollega, in base alla legge, l'autorità giudiziaria. Occorre pertanto evitare il rischio di una violazione del principio del *ne bis in idem*, violazione che si verificherebbe ove l'Assemblea votasse separatamente in relazione ai vari procedimenti aventi ad oggetto il medesimo fatto storico. Ovviamente, il pericolo da sventare non è soltanto quello di una pronuncia contraddittoria, ma anche soltanto quello di un'estensione non voluta: laddove sul fatto oggetto di un procedimento si dichiarasse l'insindacabilità e non ci si pronunciasse sul medesimo fatto oggetto di altro procedimento (perché, in ipotesi, si ritenesse che lo stadio procedurale sconsiglia di sottoporre ad una deliberazione la richiesta), l'interessato potrebbe addurre la declaratoria ottenuta in tutte le sedi giurisdizionali in cui quel medesimo fatto venisse in rilievo, così nei fatti eludendo la «sospensione di giudizio» voluta dalla Giunta.

* * *

Consapevole dell'inopportunità di un'eccessiva frammentazione tra fatti molteplici, sebbene tutti rientranti in un andamento ormai «sequenziale» nel suo dipanarsi nel corso del mandato parlamentare dell'allora senatore Loreto, la Giunta ha comunque scelto di soffermarsi per gruppi di fatti-fonte, risalendo alla sede o al mezzo con cui le dichiarazioni o le condotte sono state poste in essere, allo scopo di valutare se ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Un primo gruppo di dichiarazioni è contenuto nell'esposto al Consiglio superiore della magistratura del 26 ottobre 2000 e nell'esposto al Ministro della giustizia ed al Procura-

tore generale della Corte di cassazione in pari data. Si tratta di dichiarazioni che sono state anche oggetto, successivamente, di interviste ad organi di stampa locali o nazionali, per le quali appare doveroso il riconoscimento dell'insindacabilità. Sia la Corte di cassazione che la Corte costituzionale, infatti, ritengono legittima la declaratoria d'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, laddove si riscontri un nesso funzionale con l'attività parlamentare, e questo nesso è sicuramente esistente per tutti i fatti oggetto degli esposti in questione. La malasanità in Puglia, e nella fattispecie nell'ambito territoriale dove il Loreto esplicò il suo mandato, fu oggetto di sue ripetute interrogazioni, che si affiancarono ad analoghi strumenti di sindacato ispettivo proposti da altri senatori anche di parte politica opposta alla sua. Man mano vi fu un interessamento alla vicenda da parte dell'amministrazione della giustizia, ma resta il fatto che gli atti e le dichiarazioni che hanno generato la complessa vicenda processuale oggetto del procedimento n. 3110/01 rappresentano tutti una prosecuzione dell'attività svolta dal Loreto in Parlamento e nell'esercizio delle sue funzioni politiche e parlamentari.

Gli esposti del 26 ottobre 2000 affrontano la questione dei rapporti di amicizia tra il Di Giorgio ed il Brizio; l'interrogazione 4-15346 del 26 maggio 1999 parla delle «coperture» di cui avrebbe goduto il Brizio presso gli uffici giudiziari. Gli esposti adducono le parentele del Di Giorgio nel settore sanitario tarantino; l'interrogazione Bucciero 4-15394 del 28 maggio 1999 affronta la medesima tematica, e fu fatta propria il 7 giugno 2000 dall'interrogazione Loreto 4-19525. L'astensione del Di Giorgio dal procedimento Festinante, oggetto degli esposti, era stata affrontata il 21 marzo 1997 dall'interrogazione Bucciero 4-4963, seguita dall'interrogazione 4-15394 citata (anch'essa fatta propria dal Loreto il 7 giugno 2000 con l'interrogazione 4-19525 citata). I rap-

porti di amicizia tra il Di Giorgio e lo Stel-laccio furono oggetto dell'interrogazione Loreto 4-19727 del 20 giugno 2000.

Come si vede, strumenti di sindacato ispettivo erano stati depositati ben prima degli esposti al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro della giustizia; sebbene anche altri fatti siano dedotti in quegli esposti (mancato ricevimento dell'avviso di garanzia, accentramento delle indagini riguardanti il comune di Castellaneta ed i comuni limitrofi nelle mani del Di Giorgio e del Buccoliero; rapporti di amicizia tra il Di Giorgio ed il Perrone; lavori di ristrutturazione della villa di campagna abitata dal Di Giorgio; divulgazione di notizie coperte dal segreto istruttorio), la Giunta ritiene che essi entrino a far parte di un *unicum* organico con il complesso delle dichiarazioni esposte al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro della giustizia, allo scopo di evidenziare i dubbi sulla gestione delle inchieste e sulla commistione di interessi tra affari e giustizia. Si tratta di dubbi che erano sorti sin dalla XII legislatura, per la gravità della situazione ruotante intorno all'assenza dei titoli richiesti per il ragionier Brizio, direttore generale della ASL TA1 (interrogazioni Loreto 4-6506 del 24 ottobre 1995; Loreto 4-14272 del 25 febbraio 1999; Loreto 4-15000 del 22 aprile 1999) e che, per il permanere di tale anomalia, avevano giustificato da parte dell'interrogante atti di sindacato ispettivo che adombravano collegamenti tra la ASL TA1 e partiti politici (interrogazioni del 25 febbraio 1999 a firma Loreto, 4-14270, 4-14272 e 4-14295); il passo ulteriore, che arguiva dai legami di amicizia e parentela del dottor Di Giorgio con personale assunto nel settore sanitario tarantino il movente per la mancata rimozione delle cause del dissesto sanitario ad opera della magistratura, era anch'esso stato oggetto di interrogazioni parlamentari (le citate Bucciero 4-15394 e 4-19525), che erano sfociate nell'adombrare - ancora in atti di sindacato ispettivo (interrogazione Loreto 4-19727 del 20

giugno 2000) - rapporti segreti con politici della parte avversa al Loreto, ai quali il Di Giorgio avrebbe piegato atti di esercizio delle sue funzioni.

La stessa scelta del destinatario degli esposti evidenzia la loro funzionalizzazione all'attività parlamentare di controllo dell'Amministrazione, visto che si indirizzavano ai soggetti investiti di responsabilità amministrativa nei confronti degli uffici giudiziari: i titolari dell'azione disciplinare (Ministro e Procuratore generale della Corte di cassazione) ed il decisore della stessa (Consiglio superiore della magistratura). Non v'è quindi margine per ritenere che si versasse in un caso di «altra autorità che (...) abbia l'obbligo di riferire» all'autorità giudiziaria (articolo 368 del codice penale), visto che la decisione del Ministro di trasmettere l'esposto alla magistratura non era doverosa, essendo stato egli investito solo di questioni aventi potenziali ricadute disciplinari.

Gli esposti in questione sono altresì dedotti nei due procedimenti civili (ed in quelli cautelari ad essi accessori) come fonte di responsabilità per danni; anche a tali procedimenti, quindi, non possono che estendersi le considerazioni testé svolte sull'intrinseco nesso con lo svolgimento del mandato parlamentare del Loreto, per cui vanno *in parte qua* risolutamente ricondotti sotto l'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nei due atti di citazione in sede civile (e nei procedimenti cautelari ad essi accessori) si deducono come fonti di responsabilità aquiliana del Loreto dichiarazioni contenute in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 settembre 2000, poi variamente reiterate in dichiarazioni ad altri organi di stampa. Anche in questo caso, è evidente il nesso con le interrogazioni Bucciero (4-4963) del 21 marzo 1997, Loreto (4-14281) del 25 febbraio 1999, Loreto (4-15346) del 26 maggio 1999, Bucciero (4-15394) del 28 maggio 1999, Loreto (4-13220) del 30 giugno 1999, Loreto (4-19525) del 7 giugno

2000 e Loreto (4-19727) del 20 giugno 2000: il sollecito di un'inchiesta ministeriale sulla Procura di Taranto è evidente in tutti questi atti, e non può non essere ricondotto al legittimo esercizio del mandato politico del senatore eletto in un collegio territorialmente interessato dall'operatività dell'ufficio giudiziario in questione. Anche il «violento ed asfissiante assalto» lamentato dal Loreto nell'intervista ed imputato al magistrato per scopi politici è riconducibile all'interrogazione Loreto 4-19727 del 20 giugno 2000, che affronta la complessa tematica del rapporto tra magistratura e politica nella regione di appartenenza.

La Giunta all'unanimità ha perciò dichiarato che tali dichiarazioni sono insindacabili, estendendo tale declaratoria ad un secondo gruppo di affermazioni, contenute nella citata intervista e nelle altre rilasciate in quel torno di giorni, per le quali la riconducibilità all'attività politico-parlamentare è soltanto indiretta, ma non per questo meno fondata. Giova ricordare, in proposito, che all'esame del Senato vi è il disegno di legge n. 2191 (già approvato dalla Camera dei deputati), che - codificando il diritto vigente - all'articolo 2 sancisce *per tabulas* la legittimità del già esistente istituto dell'insindacabilità esterna: è noto, infatti, che la garanzia di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione non copre soltanto le opinioni espresse dal parlamentare nei dibattiti in Aula o in Commissione o comunque in atti (relazioni, interrogazioni, interpellanze, ecc.) che costituiscano esercizio diretto del mandato parlamentare (cosiddetta insindacabilità interna), ma anche ogni ulteriore manifestazione di giudizio politico che risulti riconducibile ad una proiezione verso l'esterno dell'attività parlamentare in senso stretto, e come tale pur sempre rientrante nel più ampio mandato rappresentativo, di cui il senatore o il deputato sono investiti. L'articolo 2 del disegno di legge citato menziona, in proposito «ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia po-

litica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento». Il deposito del *dossier* «Una vendetta giudiziaria annunciata», indirizzato al Ministero della giustizia ed oggetto di contemporanea divulgazione alla stampa - benché non propriamente preceduto da atti di sindacato ispettivo ad identico contenuto (pur essendovene, tra quelli sopra citati, diversi riconducibili a singole fattispecie in esso illustrate: cfr. interrogazioni 4-4963, 4-1539, 4-19525, 4-14272, 4-15000, 4-13220, 4-14271, 4-14281, 4-15346, 4-14270, 4-14272, 4-14295, 4-19727) - era evidentemente espressione del medesimo intento di denuncia politica nei confronti delle iniziative aventi ad oggetto il comune di Castellaneta, alle quali si ascrivevano moventi riconducibili alla contesa politica locale più che interessi di giustizia.

Si tratta pertanto di dichiarazioni che, sebbene con le semplificazioni icastiche di un'intervista alla stampa, esprimono anch'esse le convinzioni di un rappresentante del popolo sulle inchieste giudiziarie che attengono all'ente pubblico territoriale oggetto di attenzione ripetuta da parte della magistratura. È certo rimarchevole che la pubblica difesa del comune di Castellaneta sia presa dal senatore del posto che si trovi ad essere anche sindaco del medesimo comune, trattandosi in certa misura di giudizi *in re sua*; ma l'ordinamento giuridico al momento non inibisce ai rappresentanti eletti delle autonomie locali di cumulare il mandato parlamentare, per cui sarebbe stato improprio pretendere che il Loreto senatore si astenesse dal commentare le vicende politico-amministrative del Loreto sindaco, tanto più che ambedue sono *munera* di diretta legittimazione popolare e, pertanto, vanno esercitati dando spazio alle istanze di trasparenza e moralizzazione della vita pubblica che provengono dal corpo elettorale.

Le dichiarazioni rese in due comizi pubblici tenuti nel 2000 si inscrivono nel flusso di eventi cui danno luogo le menzionate atti-

vità politiche riconducibili al mandato parlamentare: la maliziosa presentazione del Di Giorgio come pluri-indagato, quando trattavasi di indagini attivate dallo stesso Loreto, è sicuramente un artificio retorico il cui utilizzo in sede comiziale rientra nei modi di esternazione più comuni, anche se meno commendevoli, dell'attività pubblica. Tuttavia, si tratta di dichiarazioni che proseguono quello scopo di denuncia di cui si è dimostrato il nesso funzionale con l'attività politico-parlamentare del Loreto; rientrano in essa anche le accuse di omissioni nelle indagini al comune (mancata acquisizione della convenzione Fiorentino) e quelle di divulgazione di notizie coperte dal segreto istruttorio, nonché di mancato ricevimento dell'avviso di garanzia.

Per le dichiarazioni rese in quei comizi, oggetto del procedimento n. 3687/2001 ed *in parte qua* dei due procedimenti civili (e degli atti cautelari ad essi accessori), la Giunta all'unanimità ha deliberato di riconoscere l'insindacabilità, muovendo dalle stesse considerazioni sopra espresse per l'insindacabilità cosiddetta esterna.

La Giunta, invece, ha ritenuto a maggioranza di non riconoscere l'insindacabilità delle dichiarazioni contenute negli esposti al Procuratore della Repubblica di Taranto del 6 aprile 2000 e del 31 maggio 2000. Non si tratta tanto di considerazioni legate al *nomen iuris* del delitto contestato nel procedimento penale n. 3107/01, visto che vi sono precedenti in cui fatti contestati come reato di calunnia sono stati oggetto di declaratoria di insindacabilità (XIII Legislatura, Doc. IV-ter n. 14 della Camera dei deputati, onorevole Bargone; Doc. IV-quater n. 50 della Camera dei deputati, onorevole Cafarelli; Doc. IV-quater n. 148 della Camera dei deputati, onorevole Maiolo; Doc. IV-quater n. 40 del Senato della Repubblica, senatore Maceratini) ed in un altro caso della presente relazione si è ritenuto di riconoscere l'insindacabilità. Piuttosto, la valenza lesiva dell'interesse tutelato dall'articolo 368 del

codice penale – inesistente nel caso di esposti rivolti al Ministro della giustizia o ad organi investiti della cognizione disciplinare – può in astratto ritenersi esistente laddove sia effettivamente un'autorità giudiziaria quella destinataria dell'esposto, come era il Procuratore della Repubblica di Taranto (sia pur non quella competente per procedimenti penali su magistrati dello stesso distretto).

Dirimente, in ogni caso, appare l'assenza di interrogazioni specifiche sui fatti oggetto del procedimento penale n. 3107/01, se si esclude l'interrogazione 4-19727 citata laddove si adombra che «certi uffici della Procura della Repubblica di Taranto possano sembrare al servizio di un gruppo politico». Secondo l'opinione della Giunta, prevalsa tra l'altro di stretta misura, la tenuità di tale riferimento (cui non può certo ricondursi l'estensiva accusa di abuso di indagini istruttorie per orientare il voto del 16 aprile, contenuta nell'esposto del 2 giugno 2000) non giustifica il riconoscimento dell'insindacabilità in particolare per le dichiarazioni – contenute in quei due esposti – volte a presentare la partecipazione del Di Giorgio ad un incontro con il Brizio ed il Perrone come destinata a concordare la distruzione politica del Loreto.

Analogamente, la Giunta – sempre a maggioranza stretta – non ha ravvisato l'insindacabilità delle dichiarazioni contenute negli esposti al Procuratore della Repubblica di Potenza 9 novembre 2000 e 17 gennaio 2001: anche in tal caso non possono rinvenirsi atti di sindacato ispettivo sull'esatta formulazione delle accuse rivolte, circa i lavori da parte della ditta Maiorino nella villa di campagna abitata dal Di Giorgio a fronte di un pagamento pari ad un decimo del valore effettivo, né sulle presunte minacce rivolte dal magistrato al Maiorino secondo il Loreto. Tali accuse divergono da quelle avanzate in sede disciplinare (lettera E dell'esposto 26-10-2000 al Consiglio superiore della magistratura), non solo per la fonte-fatto (come si è detto, un esposto astrattamente idoneo

a ledere interesse tutelato dall'articolo 368 del codice penale, essendo indirizzato alla Procura del distretto di Corte d'appello più vicino a Taranto, sede propria del procedimento contro magistrati tarantini), ma anche nella loro materialità, essendo state articolate con tale minuziosità da distaccarsi da qualsiasi precedente, generico addebito di malcostume privato connesso alla cattiva amministrazione della giustizia. Per la maggioranza della Giunta, perciò, il nesso funzionale con l'attività parlamentare del Loreto è reciso dalla caratterizzazione del Di Giorgio - che in quelle accuse è offerta - come un profittatore anche nella vita privata; ciò pur doverosamente rimettendo all'autorità giudicante il riscontro dell'ulteriore elemento del reato contestato, sul quale la Giunta non è competente a pronunciarsi: essa opera la sua valutazione sul mero elemento materiale della dichiarazione resa e non la può estendere certo alla consapevolezza della falsità delle accuse, che è elemento necessario ed ulteriore per integrare il reato di calunnia. Non ci si può però esimere dal rilevare la sproporzione dell'utilizzo della misura cautelare detentiva per questo tipo di reato, sproporzione accentuata dalle modalità di applicazione della misura (appena cessato il mandato parlamentare ed ancora pendente quello di componente di Assemblea parlamentare internazionale, fattispecie alla quale in questa legislatura s'è riservata ben altra, meritata attenzione quando ha riguardato un senatore in carica) e dal fatto che in sede di riesame e di legittimità s'è esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Queste assai serie considerazioni hanno determinato, unitamente alla sussistenza dei citati molteplici precedenti di insindacabilità per fatti oggetto di procedimento per calunnia, una ampia minoranza numerica della Giunta a votare comunque per il riconoscimento dell'insindacabilità anche in questa circostanza.

Come nella precedente fattispecie, anche in questo caso (pur citato in narrativa) non è dato ravvisare collegamenti con i fatti ad-

dotti nei procedimenti civili come fonte di responsabilità aquiliana del Loreto, visto che specificamente vi si fa riserva di formalizzare autonome azioni di risarcimento danni «non appena sarà possibile tramite rituale costituzione di parte civile nei celebri processi penali».

Infine, la Giunta ha deliberato di non riconoscere l'insindacabilità della condotta contestata al Loreto nel procedimento penale n. 493/01: sempre sotto riserva della clausola *si vera sunt exposita*, un comportamento costrittivo nei confronti del Maiorino - quello di prestarsi a rendere dichiarazioni false ed infamanti sul conto del Di Giorgio - non potrebbe mai rientrare nell'esercizio di opinioni espresse rese insindacabili dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto contegno materiale che, se effettivamente tenuto con l'*animus* contestato nel rinvio a giudizio, esso si attesterebbe una malafede irriducibile a qualsiasi espressione di giudizio politico.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone:

a) a maggioranza di dichiarare che concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - le dichiarazioni contenute nell'esposto al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro della giustizia del 26 ottobre 2000, contestate nel procedimento penale 3110/01 (richiesta n. 3) e nei due atti di citazione in sede civile (richieste nn. 5 e 6), relative ai lavori di ristrutturazione della villa di campagna abitata dal magistrato Di Giorgio (e contenute anche nell'intervista a «Gazzetta del Mezzogiorno» del 14 settembre 2000), relative alla divulgazione di notizie coperte dal segreto istruttorio (e contenute anche nell'intervista a «Gazzetta del Mezzogiorno» del 14 settembre 2000), rela-

tive ai rapporti di amicizia tra il magistrato Di Giorgio «e Brizio, per molti anni illegittimamente direttore della ASL di Taranto» (e contenute anche nell'intervista a «Gazzetta del Mezzogiorno» del 14 settembre 2000, nonché nel Servizio giornalistico a Telenorba del 13 settembre 2000 con esplicito riferimento all'interrogazione del 21 marzo 1997), relative alle parentele del Di Giorgio nel settore sanitario tarantino (contenute anche nell'intervista a «Gazzetta del Mezzogiorno» del 14 settembre 2000, nel Servizio giornalistico a Telenorba del 13 settembre 2000, nell'intervista a «Gazzetta del Mezzogiorno» 13 settembre 2000 e nell'intervista a «Corriere del giorno» 13 settembre 2000), relative ai rapporti tra il Di Giorgio e Stellaccio (contenute anche nel Servizio giornalistico a Telenorba del 13 settembre 2000 e nell'intervista a «Gazzetta del Mezzogiorno» del 14 settembre 2000), relative ai rapporti di amicizia tra il magistrato Di Giorgio e Perrone, relative al mancato ricevimento di un avviso di garanzia, relative all'accentramento delle indagini che riguardano il comune di Castellaneta e i comuni limitrofi nelle mani di Di Giorgio e Buccoliero, e relative all'astensione di Di Giorgio dal procedimento Festinante;

b) all'unanimità di dichiarare che concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - le dichiarazioni contenute nell'intervista a «Gazzetta del Mezzogiorno» del 14 settembre 2000, contestate nei due atti di citazione in sede civile (richieste nn. 5 e 6), relative alla persecuzione politico-giudiziaria, alla «vendetta annunciata», al preannuncio del *blitz* della Digos presso il comune (contenute anche nell'intervista a «Gazzetta del Mezzogiorno» del 13 settembre 2000), relative ad un «violento e asfissiante assalto» da parte del magistrato Di Giorgio per scopi politici, relative agli appalti nel comune di Castellaneta oggetto di

«vendetta giudiziaria annunciata», al «Caso comune di Castellaneta» che ne sarebbe scaturito, all'avvenuto deposito del *dossier* «Una vendetta giudiziaria annunciata» al Ministero della giustizia (contenute anche nelle interviste al «Quotidiano» del 13 settembre 2000, a «Corriere del giorno» 13 settembre 2000, nel servizio giornalistico a Telenorba 13 settembre 2000 e nel servizio giornalistico del TG3 Puglia del 12 settembre 2000), e relative alla richiesta al Ministro di apertura di una inchiesta sull'operato del giudice Di Giorgio e su alcuni uffici della Procura di Taranto (contenute anche nell'intervista a «Corriere del giorno» 13 settembre 2000);

c) all'unanimità di dichiarare che concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - le dichiarazioni rese in due comizi pubblici tenuti il 7 aprile ed il 22 ottobre 2000, contestate nel procedimento penale 3687/02 (richiesta n. 4) e nei due atti di citazione in sede civile (richieste nn. 5 e 6), relative tra l'altro alla maliziosa presentazione del Di Giorgio come pluri-indagato alla luce dell'esposto Loreto, alle omissioni nelle indagini al comune (mancata acquisizione della convenzione Fiorentino), alla divulgazione di notizie coperte dal segreto istruttorio ed al mancato ricevimento di avviso di garanzia;

d) a maggioranza di dichiarare che non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - e pertanto non ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - le seguenti dichiarazioni contestate come elementi del reato di calunnia:

da) dichiarazioni contenute negli esposti al Procuratore della Repubblica di Taranto del 6 aprile 2000 e del 31 maggio 2000, contestate nel procedimento penale 3107/01 (richiesta n. 2) e relative all'uso

strumentale della giustizia attraverso un accanimento persecutorio;

db) dichiarazioni contenute nell'esposto al Procuratore della Repubblica di Taranto del 2 giugno 2000, contestate nel procedimento penale 3107/01 (richiesta n. 2) e relative all'abuso di indagini istruttorie per orientare il voto del 16 aprile, alla partecipazione del magistrato Di Giorgio ad un incontro segreto con Brizio e Perrone per concordare di distruggere politicamente Loreto, alla divulgazione di notizie coperte dal segreto istruttorio, all'uso strumentale della giustizia attraverso un inaudito accanimento persecutorio espressione di una volontà di vendetta che è cosa diversa ed estranea ad un corretto uso della giustizia;

e) a maggioranza di dichiarare che non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - e pertanto non ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - le seguenti dichiarazioni contestate come elementi del reato di calunnia:

ea) dichiarazioni relative ai lavori da parte della ditta Maiorino nella villa abitata dal magistrato a fronte di un pagamento

pari ad un decimo del valore effettivo contenute nell'esposto al Procuratore della Repubblica di Potenza del 9 novembre 2000, contestate nel procedimento penale 493/01 (richiesta n. 1);

eb) dichiarazioni relative alle minacce da parte del magistrato al Maiorino contenute nell'esposto al Procuratore della Repubblica di Potenza del 17 gennaio 2001, contestate nel procedimento penale 493/01 (richiesta n. 1);

f) a maggioranza di dichiarare che non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - e pertanto non ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - la condotta contestata come elemento del reato di violenza privata aggravata nel procedimento penale 493/01 (richiesta n. 1), secondo cui per dar credito alle calunnie il dottor Loreto costringeva il Maiorino in più occasioni a rendere dichiarazioni false e infamanti sul conto del dottor Di Giorgio, che lo stesso Loreto provvedeva a videoregistrare con una telecamera.

TURRONI, *relatore*

